



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 109 DEL 30/06/2021)

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022. PROPOSTA AL CONSIGLIO

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **giugno** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **11:20** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraccitato.



COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale

su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione delle Risorse, Patrimonio, Società Partecipate, Personale;

visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 con il quale il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16 giugno 1998 n. 191, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

rilevato che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota da applicare con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno;

dato atto che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 20/12/1999, ha istituito l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2000 nella misura del 2 per mille;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 21/12/2000, con la quale è stata deliberata, con decorrenza dall'anno 2001, la variazione dell'aliquota portandola alla misura del 4 per mille;

visti i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, in cui viene prevista la possibilità, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

vista la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

preso atto che dall'anno 2000 l'aliquota del 4 per mille non ha subito alcuna variazione e che la stessa è stata riconfermata per tutti gli anni successivi;

richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. *Omissis.*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;
- l'art. 1 quinquies introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D.L. 16/2012 che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

dato atto che con DL. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2021 del termine per



COMUNE DI ORISTANO

l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e che pertanto la variazione del tributo in argomento potrà decorrere dall'anno 2022;

ritenuto necessario, al fine di garantire la predisposizione del bilancio pluriennale e pertanto il mantenimento di tutti i servizi correlati alle spese correnti, procedere alla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendola in misura diversificata per scaglioni e più precisamente:

- soglia di esenzione per i possessori di reddito fino a 10.000,00 annui;
- nella misura dello 0,69% per i possessori di reddito da € 10.000,01 fino a € 15.000,00;
- nella misura dello 0,72% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00;
- nella misura dello 0,74% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00;
- nella misura dello 0,76% per i possessori di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00;
- nella misura dello 0,8% per i possessori di reddito oltre i 75.000,00;

ritenuto necessario adottare il provvedimento in argomento consistente nella proposta da presentare successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

con votazione unanime palese

delibera

1. di applicare con decorrenza dall'anno 2022, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:
 - soglia di esenzione per i possessori di reddito fino a 10.000,00 annui;
 - nella misura dello 0,69% per i possessori di reddito da € 10.000,01 fino a € 15.000,00;
 - nella misura dello 0,72% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00;
 - nella misura dello 0,74% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00;
 - nella misura dello 0,76% per i possessori di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00;
 - nella misura dello 0,8% per i possessori di reddito oltre i 75.000,00;
2. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per garantire il mantenimento dei servizi previsti in bilancio;
3. di trasmettere la presente deliberazione, ex art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico: www.finanze.gov.it, come individuato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione palese resa unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 67 stante l'urgenza dovuta alla necessità che le aliquote stabilite siano previste nel predisponendo bilancio di previsione 2021/2022, esercizio 2022 e successivi.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO